

EMENDAMENTI AL D.D.L. GELMINI (A.S. N. 1905)

ART. 1 Aggiungere: l'Università è sede primaria della didattica e della ricerca

ART. 2 c.2 - a) eliminare dalle competenze del rettore le funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche.

b) il rettore deve essere eletto da tutti i docenti, dal personale tecnico amministrativo, dalle rappresentanze degli studenti; il rettore ordinariamente deve essere espressione della comunità universitaria alla quale appartiene e solo eccezionalmente può non afferire all'Ateneo che lo elegge.

c) non si capisce su cosa poggia la differenza della durata a seconda del metodo scelto. Il mandato deve essere unico e, quindi, non rinnovabile, di cinque anni (anche al fine di evitare il consolidarsi di "poteri" impropri).

d) il senato accademico deve conservare tutte le competenze in materia didattica e di ricerca e, conseguentemente, la competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione dei corsi e delle sedi nonché la competenza relativa alla offerta didattica. Il senato è organo eletto composto da: rettore, direttore generale (o amministrativo), rappresentanza dei presidi, rappresentanza dei direttori di dipartimento, rappresentanza dei docenti, rappresentanza del personale tecnico amministrativo, rappresentanza degli studenti. Numero dei componenti, modalità di elezione, numero dei rappresentanti siano definiti dagli statuti.

f) il Consiglio di Amministrazione non può avere competenza su attivazione o soppressione di corsi e sedi, ma solo sui costi relativi alle attivazioni.

g) i componenti del consiglio di amministrazione devono essere designati dal Senato Accademico e scelti sia all'interno dell'Università (docenti, ricercatori e tecnici amministrativi non facenti parte dello stesso Senato Accademico) che al suo esterno tra personalità in possesso di comprovata esperienza nel campo accademico.

Non si devono porre vincoli rigidi per la percentuale dei componenti esterni e non pare necessaria la rappresentanza studentesca nel C.d.A.

Per maggiore efficacia gestionale è opportuno che il Rettore sia anche Presidente del C.d.A.

h) la durata del consiglio di amministrazione deve essere uguale a quella del rettore: è preferibile un mandato secco senza possibilità di rinnovo.

i) Può essere accettata la figura del Direttore Generale in sostituzione dell'attuale Direttore Amministrativo ma devono essere specificate meglio le competenze per evitare sovrapposizione con quelle del Rettore; a tal fine è anche necessario determinare chi, fra Rettore e Direttore Generale, dovrà assumere il ruolo di "datore di lavoro" ai sensi del codice civile.

Il Direttore Generale deve rispondere del proprio operato al C.d.A. nel rispetto della normativa specifica che tutela l'attività didattica e di ricerca scientifica.

Sempre per un discorso di efficacia gestionale sarebbe opportuno che il Direttore Generale venisse scelto tra la dirigenza del Comparto Università; qualora in casi eccezionali la designazione riguardasse personale esterno agli organici universitari sarebbe utile l'istituzione di un albo nazionale di esperti qualificati nell'ambito gestionale del Comparto.

c.3-c) la facoltà deve essere conservata come luogo privilegiato della organizzazione didattica: occorre semplificare i luoghi decisionali, conservando solo il consiglio di facoltà, presieduto dal preside o da persona diversa. Il consiglio è composto da rappresentanti e si riunisce in forma assembleare solo per la programmazione didattica.

h) se si costituisce la commissione paritetica è inutile prevedere rappresentanti degli studenti negli organismi della didattica e della ricerca.

c.5) il codice etico è inutile in quanto esiste già un codice etico per i dipendenti pubblici. Serve, invece, un codice deontologico per i docenti. Per il personale tecnico amministrativo si deve ricorrere alle norme contrattuali.

c.12) I parametri per la allocazione delle risorse devono essere condivisi, affinché siano il più oggettivi possibile. Pertanto, nella loro identificazione devono essere coinvolti anche il CUN, e le parti sociali.

E' opportuno inserire una norma che preveda la decadenza del Rettore, del Direttore Amministrativo, del Consiglio di Amministrazione in caso di disavanzo di bilancio per due anni consecutivi contestualmente alla nomina, da parte del MIUR, di un commissario "ad acta" per l'ordinaria amministrazione sino alla ricostituzione dell'assetto istituzionale.

ART. 3 L'aspetto della Federazione o della fusione fra più Università, similmente alla possibilità della trasformazione delle stesse in Fondazioni di diritto privato, non ci vedono favorevoli perché sono elementi riduttivi del potenziale insito nel sistema pubblico esistente.

In ogni caso si devono prevedere deliberazioni a maggioranza qualificata da parte dei competenti organi dei singoli Atenei chiamati a sancire fusioni o Federazioni.

Va anche chiarito il limite dei poteri decisionali dell'ANVUR sui progetti federativi.

ART. 4 Non si capisce la necessità di istituire un Fondo speciale per sostenere il diritto allo studio poiché risulterebbe un ennesimo aspetto di "centralismo" e di burocrazia costosa.
E' più opportuno incentivare le competenze regionali in merito con il coinvolgimento delle aziende produttive nel ruolo di "sponsor".

ART. 5 **c.3** - d) nell'ambito del piano triennale, si deve prevedere che, al fine di favorire la mobilità del personale docente e delle figure elevate del personale tecnico amministrativo, sia consentito alle università di trasferire insieme con il personale il budget in una quota percentuale del bilancio universitario.

c.4 - c) non è possibile prevedere un impegno orario per i docenti, visto che non sono retribuiti a ore, ma a prestazione. Inoltre, l'attività di ricerca è difficilmente valutabile per ore di impegno. A meno che non li si voglia contrattualizzare. Si deve, pertanto, prevedere obbligatoriamente **solo** il numero delle ore didattiche corrispondente ai crediti delle discipline.

i) Gli scatti devono restare biennali, in quanto (anche secondo il ddl) costituiscono l'unico sistema di incremento stipendiale (in mancanza di una contrattazione nazionale). L'eguale invarianza, nella ipotesi di scatto triennale, non elimina il danno retributivo. Piuttosto, si deve prevedere che la retribuzione dei docenti sia articolata in due fasce, di cui una di base e relativa alla posizione e corrispondente alla attuale retribuzione, l'altra aggiuntiva e di risultato. La retribuzione di risultato sarà definita sulla base di parametri definiti in sede nazionale dal Ministero e concordati con le OO.SS. e di categoria. Per il finanziamento si costituirà un fondo di ateneo alimentato da: 50% delle risorse da turn-over, quote di defiscalizzazione (ad esempio rivenienti da riduzioni ICI, IRPEG, IRAP sulla base di un progetto di ateneo sulla

incentivazione), accordi di programma con le Regioni e gli enti locali, risorse ministeriali destinate a incentivazione e miglioramento della didattica, quote da L. 390/91 (diritto allo studio), convenzioni con privati, compensi attualmente corrisposti per supplenze.

m) eliminare

o) prevedere, al fine di incentivare la mobilità, la possibilità per i docenti di svolgere un anno di presenza in altra università nell'esercizio di attività didattiche concordate o di progetti di ricerca.

ART. 6 La disciplina di riconoscimento dei crediti è condivisibile.

ART. 7 La revisione dei settori scientifico disciplinari va rivista dando più autorevolezza al CUN in merito.

ART. 8 c.1 Si deve prevedere una doppia abilitazione: per accesso a ruolo associati e per accesso a ruolo di ordinari. La durata della abilitazione non può essere inferiore ai cinque anni, similmente a quanto avviene oggi per la idoneità e in considerazione della difficoltà manifesta degli atenei di bandire concorsi.

c.3 Il sorteggio deve essere fatto tra tutti i professori ordinari del raggruppamento. Infatti, chi controllerebbe la congruità dei titoli e del curriculum a corredo della richiesta di essere inserito nella lista dei sorteggiandi?

ART. 9 Si deve prevedere la chiamata diretta in caso di personale già di ruolo nell'università, che abbia superato la abilitazione. La commissione di ateneo per la selezione pubblica deve essere composta da n. 5 ordinari (per le selezioni di prima fascia) sorteggiati tra tutti gli ordinari afferenti al raggruppamento. Il commissario può far parte di una sola commissione di selezione. Per le selezioni relative alla seconda fascia i commissari sono sorteggiati tra tutti i professori di prima e di seconda fascia appartenenti al raggruppamento.

ARTT.10-11 Rivedere completamente la disciplina, prevedendo una sola figura professionale oltre quella del dottore di ricerca, al fine dell'eliminazione del precariato e della moltiplicazione dei soggetti. Si deve esplicitamente far divieto a figure che svolgono mera attività di collaborazione, che andrebbe rigorosamente disciplinata, di poter far uso del titolo di professore dentro e fuori l'università. Si deve disciplinare meglio la procedura per la attribuzione del contratto di insegnamento a soggetti esterni.

Si deve prevedere la possibilità per le figure elevate o con specifica professionalità del personale tecnico amministrativo di insegnare nei master, nei dottorati, nei corsi di alta formazione. Per il personale della facoltà di medicina, ai fini della possibilità di svolgere attività di insegnamento deve valere lo stesso principio che vale per il personale non universitario dipendente dal servizio sanitario.

ART. 12 c.2) solo chi è in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo *equipollente* può accedere alla valutazione per ricercatore a tempo.

ART. 13 Per il collocamento a riposo dei docenti e dei ricercatori universitari dev'essere definito un meccanismo unico che abbia anche il fine di conservare preziose conoscenze e non quello di risparmiare gli stipendi.

Proprio in quest'ottica culturale dev'essere inserito, all'interno di detto articolo, un emendamento all'art. 17 della Legge 3 agosto 2009, n. 102 per estendere anche ai ricercatori la non applicazione del pensionamento deciso unilateralmente dalle singole Amministrazioni al raggiungimento dei quaranta anni contributivi.

ART. 15 Nelle norme transitorie si deve prevedere per i ricercatori confermati-professori aggregati la possibilità, al pari dei

futuri ricercatori a tempo, di poter essere chiamati direttamente nel ruolo degli associati, senza oneri aggiuntivi per le università, se conseguono l'abilitazione ad associato.

Eguale, si deve prevedere che il professore associato che consegue l'abilitazione a ordinario sia chiamato dalla sua università nei ruoli degli ordinari, senza oneri aggiuntivi per la stessa università.

Le risorse economiche rivenienti dal turn-over restano per intero nella disponibilità dei singoli atenei.

ART. da inserire

Non può essere lasciato fuori dalla revisione legislativa in atto un aspetto prioritario, e di cui diventa urgente una particolare riflessione da parte del Parlamento, concernente l'attività istituzionale delle Facoltà di Medicina e Chirurgia che sono una parte molto significativa della sanità pubblica svolgendo un'attività assistenziale nell'ambito delle Aziende Sanitarie integrate con i compiti istituzionali di ricerca scientifica e di insegnamento (formazione base degli studenti, scuole di specializzazione, corsi professionali, ecc.), ma diventa sempre più complicato il rapporto funzionale con le Regioni.

Le norme legislative, a completamento del D.Lgs 517/99, relative alle funzioni delle Facoltà di Medicina in sinergia con il S.S.N. devono essere aggiornate, pur mantenendo lo stato giuridico universitario del personale (docenti, ricercatori e tecnici amministrativi) afferente alle stesse, con l'emanazione di un decreto legislativo contenente precisi indirizzi operativi.

In particolare debbono essere rivisti alcuni aspetti determinanti:

- ♦ revisione delle incompatibilità e dei regimi d'impegno a tempo pieno/tempo definito;

- ♦ attività "intra moenia";
- ♦ incarichi dirigenziali, aggiornamento professionale permanente, valutazione;
- ♦ rapporto professionale con le Aziende Sanitarie fermo restando il mantenimento dello stato giuridico universitario;
- ♦ definizione del trattamento retributivo per la parte assistenziale spettante a docenti, ricercatori, tecnici amministrativi che sia svincolato dall'allineamento con il personale del S.S.N. di pari funzioni e posizione giuridica. Vanno salvaguardati i livelli equiparativi in essere determinati dall'art. 31 del DPR 761/79 e successive modificazioni;
- ♦ previsione di un obbligo di orario assistenziale dei docenti e ricercatori delle A.O.U. corrispondente a quello dei medici delle altre Aziende Ospedaliere;
- ♦ attività tutoriali del personale tecnico amministrativo.

Roma, 5 febbraio 2010